

ACCORDO TRA ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE DINO BUZZATI
E CAMERA DI COMMERCIO DI TREVISO-BELLUNO PER
L'INIZIATIVA "BUZZATI E LA RETE DEI MIRACOLI"

L'Associazione internazionale Dino Buzzati, con sede in Feltre (BL),
Via Lorenzo Luzzo 13, C.F. 91003240255, in quest'atto rappresentata
dal Legale rappresentante Marco Perale, nato il [*][*][*] a [*] e la
Camera di commercio di Treviso-Belluno, con sede in Treviso, Piazza
Borsa 3/b, C.F. e P.IVA 04787880261, in quest'atto rappresentata dal
dirigente dr. Francesco Rossato, nato il [*][*][*] a [*]

PREMESSO CHE

- la crescita e il progresso economico-sociale di un territorio sono favoriti dall'azione sinergica e coordinata delle istituzioni locali, delle categorie economiche e dei portatori di interessi collettivi che contribuiscono concordemente a vario titolo alla realizzazione di progetti di sviluppo locale, mettendo a disposizione risorse umane e strumentali, professionalità e supporto economico diretto o indiretto, con indubbio vantaggio della comunità dei cittadini e del tessuto imprenditoriale locale;

- la Camera di commercio in quanto Ente rappresentativo di autogoverno del sistema economico nella circoscrizione territoriale di riferimento, cura gli interessi generali delle imprese, ne promuove lo sviluppo e ne valorizza le peculiarità, secondo i principi di sussidiarietà e di complementarietà rispetto alle istituzioni e ai soggetti pubblici e privati che concorrono alla realizzazione della missione camerale;

- la Camera di commercio è da sempre parte attiva nella promozione

delle imprese, delle iniziative di "marketing territoriale", sostenendo le attività funzionali all'incentivazione della conoscenza e della valorizzazione del territorio;

- il D.Lgs. 219/2016, a riforma della L. 580/1993 art. 2 (Compiti e funzioni), nel definire le nuove funzioni istituzionali delle Camere di commercio, precisa che le attività e le azioni dell'Ente possono essere sviluppate in collaborazione con le regioni ed altri soggetti pubblici e privati attraverso lo strumento della convenzione/accordo e nel rispetto della vigente normativa europea, consentendo di finanziare le iniziative condivise e oggetto della stessa convenzione/accordo a condizione che sia rigorosamente rispettato il vincolo del cofinanziamento con oneri a carico delle controparti in misura non inferiore al 50%;

- la Camera di commercio di Treviso-Belluno, riprendendo anche in modo trasversale i propri obiettivi strategici come delineati nel programma pluriennale 2021-2026, intende valorizzare azioni che si sviluppino secondo le seguenti linee programmatiche: attrattività culturale e turistica del territorio, azioni di marketing territoriale; sviluppo economico sostenibile e valorizzazione delle produzioni; transizione ecologica, digitale e tecnologica; sostegno alla formazione e all'occupazione, in particolare di giovani e donne;

- l'Associazione internazionale Dino Buzzati, creata nel 1988 all'interno del dipartimento di Letteratura italiana dello IULM di Feltre, oltre a presentare la figura di Buzzati in molte scuole di ogni ordine e grado, organizza ogni anno in Italia e all'estero convegni internazionali, mostre d'arte ed eventi per promuovere ed approfondire lo studio e la

conoscenza del maggiore intellettuale bellunese del Novecento, del quale possiede la maggiore biblioteca mondiale ad esso dedicata;

- con nota del 03.10.2025 (prot. camerale n. 64356), integrata con nota PEC del 10 ottobre 2025 (prot. camerale n. 66267), la predetta Associazione ha presentato una proposta di collaborazione – in collaborazione con il Comune di Limana – a valere sul “Bando camerale per l’attivazione di convenzioni e accordi di collaborazione finalizzati alla realizzazione di progetti e iniziative intersettoriali - Anno 2025” per l’iniziativa “Buzzati e la Rete dei Miracoli”;

- con provvedimento n. [*] del [*][*][*], la Giunta camerale ha approvato la proposta progettuale, come illustrata nel provvedimento medesimo, deliberando a sostegno della stessa l’importo massimo di € [*] ([*]mila/00), disponendo di procedere per la formalizzazione della collaborazione, ai sensi del Bando in argomento;

- le Parti convengono che l’iniziativa nel suo complesso con i contenuti e le attività proposte sia in grado di garantire positivi effetti sullo sviluppo del territorio, oltre a sicuri ritorni di immagine, in particolare per le province di Treviso e Belluno;

- il presente atto trova esplicito e diretto riferimento nel succitato “Bando per l’attivazione di convenzioni e accordi di collaborazione finalizzati alla realizzazione di progetti e di iniziative intersettoriali – Anno 2025” - approvato con deliberazione della Giunta camerale n. 125 del 12.11.2024 [*di seguito Bando*] - e nella specifica deliberazione della Giunta camerale n. [*] del [*][*][*];

- nel rispetto della normativa vigente e in particolare con riferimento

all'art. 2 della L. 580/1993 come aggiornato dal D.Lgs. 219/2016 per la realizzazione delle iniziative oggetto si attinge alla formula del cofinanziamento per un importo che non potrà eccedere il 50% dei costi preventivati e ammessi e comunque fino al massimo dei limiti imposti per il raggiungimento del pareggio di bilancio delle iniziative stesse;

TUTTO CIÒ PREMESSO si conviene quanto segue

Art.1 – Premesse

Le premesse motivano e sostanziano gli obiettivi e le finalità della presente collaborazione e ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Art.2 – Finalità e impegni delle Parti

L'Associazione internazionale Dino Buzzati e la Camera di commercio con il presente Accordo disciplinano il rapporto di collaborazione che si instaura per la realizzazione dell'iniziativa "Buzzati e la Rete dei Miracoli", secondo quanto illustrato e approvato nel provvedimento della Giunta camerale n. [*] del [*][*][*], che si richiama integralmente ai fini e per gli effetti del presente atto.

Fermi restando i vincoli espressi in premessa, alle risorse economiche necessarie all'attuazione dell'iniziativa sopra identificata, le Parti vi contribuiscono come segue:

- l'Associazione internazionale Dino Buzzati, con un importo almeno pari a quello messo a disposizione dalla Camera di commercio, attingendo a risorse del proprio bilancio che potranno essere acquisite anche ricorrendo a sponsorizzazioni e a contributi di terzi sia pubblici

che privati nel rispetto della normativa vigente;

- la Camera di commercio con risorse proprie per un importo massimo di € [*] ([*]mila/00) omnicomprensivi da destinare all'iniziativa "Buzzati e la rete dei miracoli".

Inoltre:

1. L'Associazione internazionale Dino Buzzati si impegna a:

- a) garantire, secondo le modalità e le responsabilità di competenza, la concreta attuazione dell'iniziativa proposta e approvata, così denominata "Buzzati e la Rete dei Miracoli";
- b) farsi carico di tutti gli aspetti organizzativi, operativi, gestionali e, in particolare, del rapporto con altre Amministrazioni ai fini dei servizi di ordine, sicurezza e salute pubblica, tenendo indenne la Camera di commercio da qualsivoglia rivendicazione, pretesa responsabilità, perdita, danno, vincolo, giudizio in merito alle iniziative stesse;
- c) valorizzare in ogni utile circostanza, nelle informative, nei materiali e nelle azioni promo-pubblicitarie istituite per promuovere l'iniziativa in argomento, la presenza e il sostegno della Camera di commercio di Treviso-Belluno. In particolare, l'Associazione dovrà curare gli aspetti comunicativi legati alle azioni progettuali concordandoli opportunamente con l'Ente camerale. Si impegna altresì ad evidenziare opportunamente, nei materiali cartacei e/o digitali, il logo e la dicitura «iniziativa realizzata/organizzata in collaborazione e con il contributo della Camera di commercio di Treviso-Belluno» (o dizione equipollente da concordare con la Camera) - secondo i criteri e i limiti fissati dal relativo manuale d'identità visiva adottato dall'Ente,

d) presentare nelle forme di legge e di norma entro 60 gg dalla conclusione delle attività afferenti alle iniziative in parola – e in ogni caso entro il termine perentorio del 31.01.2026 - una dettagliata relazione sulle attività svolte e la rendicontazione analitica delle spese sostenute; tale relazione dovrà contenere ogni utile notizia e indicatori quali-quantitativi in ordine ai risultati ottenuti, anche con riferimento alle modalità di visibilità date alla Camera di commercio.

2. La Camera di commercio di Treviso-Belluno si impegna a:

a) cofinanziare l'iniziativa in parola tramite lo stanziamento di € [*] ([*]mila/00) nei termini e nelle modalità espresse nel presente Accordo;

b) assicurare la messa a disposizione a favore dell'Associazione internazionale Dino Buzzati delle informazioni, dei dati e delle notizie in suo possesso in ragione delle proprie funzioni istituzionali;

c) erogare l'importo succitato a completa conclusione delle iniziative oggetto del presente accordo, previa verifica della documentazione trasmessa, del positivo esito degli obiettivi progettuali raggiunti e nel rispetto dei termini e prescrizioni di legge, in particolare dei limiti del cofinanziamento ai sensi dell'art. 2 L. 580/1993 aggiornato dal D.Lgs. 219/16.

3. Le Parti convengono di garantire il miglior coordinamento delle azioni previste per la realizzazione del progetto, anche in via informale, secondo le disposizioni di cui al presente Accordo.

Art. 3 – Termini e modalità della gestione delle risorse economiche

1. Ai sensi del Bando, il beneficiario, a conclusione delle iniziative oggetto del presente accordo, dovrà presentare alla Camera di commercio apposita richiesta di erogazione del beneficio, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante, e corredata dalla seguente documentazione:

- a) articolata relazione, sottoscritta dal legale rappresentante, sullo svolgimento dell'iniziativa (tempi e modalità di realizzo, tipologia degli interventi, ecc.), sui risultati raggiunti e sui vantaggi conseguiti rispetto agli obiettivi concordati, all'interesse generale per l'economia locale e la comunità di riferimento e sulle modalità con le quali è stata valorizzata la collaborazione con la Camera di commercio;
- b) copia dei materiali divulgativi cartacei e/o digitali dai quali risulti la presenza e il sostegno offerto all'iniziativa da parte della Camera di commercio di Treviso-Belluno;
- c) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, redatta ai sensi della normativa vigente e sottoscritta dal legale rappresentante, contenente:
 - il rendiconto analitico di tutte le spese sostenute, con l'indicazione degli estremi dei documenti fiscalmente validi riferiti all'iniziativa (numero, data, soggetto emittente, importo) e delle entrate accertate e previste (evidenziazione di tutte le forme di finanziamento pubbliche e private a cui si è ricorsi, ivi compreso l'autofinanziamento);
 - dichiarazione ai fini fiscali del trattamento IVA e delle ritenute di legge a cui è assoggettato il beneficiario;
 - coordinate bancarie del beneficiario ai fini dell'erogazione del contributo;

d) copia dei documenti di spesa fiscalmente validi, ciascuno dei quali provvisto dell'indicazione del CUP cumulativo I88J24000130003, a pena di inammissibilità dello stesso ai sensi del Decreto Legge 24 febbraio 2023, n.13, convertito in Legge n. 41/2023, per un importo almeno pari al doppio di quello messo a disposizione dalla Camera di commercio, da cui risulti l'imputazione diretta e univoca delle spese al soggetto beneficiario e all'iniziativa in parola.

2. Premesso che il presente modulo collaborativo interviene con movimenti finanziari che si configurano come mero ristoro delle spese effettivamente sostenute, ovvero dei costi effettivi imputabili all'idea progettuale condivisa comprovati attraverso regolari documenti contabili e fiscali, l'Ente camerale interverrà a sostegno delle spese effettivamente previste e di esclusiva natura promozionale e di beneficio diretto per il territorio.

Art. 4 – Durata dell'accordo e controversie

Il presente Accordo ha validità tra le Parti a partire dalla sottoscrizione dello stesso ed esclusivamente fino a completa ultimazione dell'iniziativa in parola.

Qualsiasi controversia relativa all'esecuzione e interpretazione del presente accordo, che non si possa comporre in via bonaria, è demandata al Foro di Treviso.

Art. 5 – Norme finali e oneri

Le Parti danno atto e convengono che con il presente accordo non si concretizza la concessione da parte della Camera di commercio di aiuti di Stato ai sensi della normativa comunitaria in materia,

trattandosi di iniziative destinate al beneficio complessivo della collettività e allo sviluppo generale del sistema economico di riferimento, senza che le erogazioni previste siano in alcun modo destinate a beneficio diretto e indiretto di imprese individuate e individuabili. Le informazioni e gli atti inerenti il presente accordo verranno trattati ai sensi della vigente normativa in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, con particolare riferimento all'art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013.

Le Parti convengono che la Camera di commercio ha facoltà di mettere in atto misure di controllo e verifica, anche a campione, in particolare per accettare l'effettiva attuazione degli interventi per i quali è stata definita la collaborazione e l'effettivo pagamento delle fatture di cui non viene richiesta la quietanza in sede di rendicontazione, nonché il rispetto di ogni altra previsione del bando e/o di legge.

Il presente Accordo viene redatto su carta uso bollo e la relativa imposta di bollo (art. 2, comma 1, DPR 642/72) grava sull'Associazione internazionale Dino Buzzati e sarà assolta, con diritto di rivalsa, in modo virtuale dalla Camera di commercio (autorizzazione Agenzia delle Entrate AGEDRVEN n. 0021061 del 28.4.2016).

Il presente Accordo è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2. del D.P.R. n. 131/1986, con spese a carico della parte richiedente.

Letto, approvato e sottoscritto.

Associazione internazionale Dino Buzzati – Marco Perale

Camera di commercio di Treviso-Belluno – Francesco Rossato

BÖA